



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

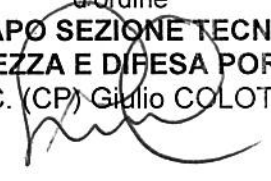
Sezione Tecnica Tel. 0187 2581238
e-mail: cplaspezia@mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it/laspezia

A Enti vari via e-mail

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 24 /2020 – Servizio integrativo antincendio nel Circondario marittimo della Spezia.-

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, copia dell'Ordinanza in oggetto citata.

d'ordine
**IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**
C.C. (CP) Giulio COLOTTO



Le ordinanze emesse da questa Capitaneria di porto possono anche essere consultate sul sito www.guardiacostiera.gov.it/laspezia



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto della Spezia

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187 2581238 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA n. 24 /2020

SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto:

VISTA la Legge 13 maggio 1940 n. 690 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
VISTO l'articolo 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134 – “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 in data 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 272/99 in data 27 luglio 1999;
VISTA la propria Ordinanza n. 163/2001 del 16 agosto 2001;
VISTO il verbale di riunione – convocata con foglio prot. n. 2135 del 30 gennaio 2020 – tenutasi in data 05 febbraio 2020 presso i locali della Capitaneria di porto della Spezia i cui esiti sono stati trasmessi con il foglio prot. n. 2925 dell'11 febbraio 2020;
VISTI gli articoli n. 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli n. 59, 85 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione;
RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza n. 163/2001 del 16 agosto 2001, alla luce delle mutate esigenze portuali e alle novità introdotte dalle emendate normative in materia.

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso “Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto della Spezia”.

ARTICOLO 2

A far data dall'emissione della presente, l'Ordinanza n. 163/2001 del 16 agosto 2001 di questa Capitaneria di porto, in premessa citata, è abrogata.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/laspezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione. I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

La Spezia lì, 12.02.2020

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni STELLA

PO

Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto della Spezia.

ARTICOLO 1

GENERALITA'

1.1 L'obbligatorietà del servizio è disposta nei casi stabiliti con Ordinanza e Regolamenti emanati dall'Autorità marittima e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nell'ambito delle rispettive competenze.

1.2 Premesso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 690/40, il servizio antincendio nei porti è espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che, l'art. 9 della medesima Legge, prevede che possono essere costituite, ove necessario, squadre ausiliarie antincendio formate da personale volontario, il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:

1.2.1 Società, organizzazioni, associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850 in data 27 dicembre 1973; i predetti soggetti, quando debitamente autorizzati, possono svolgere il servizio antincendio per conto terzi.

1.2.2 Datori di lavoro (imprese portuali, terminalisti o altro) esclusivamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali loro assentite in concessione, che intendono avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio.

In tale circostanza il servizio può essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con dipendente personale esclusivamente dedicato a questo servizio e subordinatamente all'espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi.

1.3 I soggetti di cui ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 dovranno avanzare apposita istanza all'Autorità marittima che, al termine dell'istruttoria, procederà, qualora soddisfatti tutti i requisiti compreso quello relativo al numero di dipendenti, all'iscrizione in apposito registro tenuto dalla Capitaneria di porto della Spezia.

1.4 Ogni Guardia ai Fuochi da iscrivere nel summenzionato registro dovrà essere un dipendente o un socio della ditta iscritta ai sensi di quanto riportato al punto 1.3.

1.5 Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale.

ARTICOLO 2

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle società autorizzate di cui al punto 1.2.1 o dei datori di lavoro di cui al punto 1.2.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di porto della Spezia con le qualifiche riportate nei successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti sotto riportati. Le società autorizzate a prestare servizio a terzi devono avere un numero di dipendenti iscritti nel registro di cui all'articolo 1.3 ed 1.4, idoneo a soddisfare le esigenze operative di



un servizio adeguato ed efficiente, e comunque non inferiore a 15 (quindici) unità.

Per quanto attiene all'autoproduzione, il numero minimo degli addetti da adibire al servizio integrativo antincendio sarà stabilito dall'Autorità marittima all'atto dell'esame della richiesta di iscrizione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, previa acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle condizioni di rischio della specifica attività portuale.

2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 2 della Legge n. 850 in data 27 dicembre 1973. Iscrizione e requisiti.

Per ottenere l'iscrizione nel registro con la qualifica di Guardia ai Fuochi di cui al precedente articolo, detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di porto della Spezia, tramite la propria società ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) aver compiuto 18 anni e non aver superato e raggiunto l'età massima per il trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale Vigile del Fuoco volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attestato mediante certificato medico rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro;
- d) avere ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione nelle "Matricole della Gente di Mare");
- f) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto altresì conto delle Circolari emanate in materia dai Ministeri di riferimento dell'Amministrazione marittima;
- g) essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso "Antincendio avanzato" ai sensi della Convenzione IMO STCW/78, tenuto conto della Ris. A 437 (XI) in data 15 novembre 1979 e secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale in data 04 aprile 1987 - "Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo";

ovvero: aver frequentato uno specifico corso di formazione per "addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato", di cui all'allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", ed aver ottenuto l'attestazione di idoneità all'espletamento della funzione di addetto antincendio dal Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 609 in data 28 novembre 1996.

Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a tre anni. Dalla frequenza di tale corso sono dispensati i soggetti che documentino di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi, anche in servizio di "leva";

- h) aver superato l'esame teorico pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Circondario Marittimo della Spezia di cui al successivo art. 2.4, la cui ammissione è subordinata al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Le Guardie ai Fuochi iscritte nel registro dovranno, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, essere affiancate ad altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza nel porto della Spezia per un periodo di lavoro di almeno 200 ore.

2.2 Personale addetto all'esercizio della vigilanza integrativa antincendio in autoproduzione. Iscrizione e requisiti.

Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno delle aree in concessione al proprio datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro, fatto eccezione per i cantieri navali e fatto salvo quanto specificato al successivo art. 2.3 per i lavori a bordo in locali chiusi ed angusti. In ogni caso è riservata all'Autorità marittima la facoltà di prescrivere al cantiere navale o al Comandante della nave di usufruire del servizio antincendio espletato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e/o società autorizzate ex art. 20 della Legge n. 850 in data 27 dicembre 1973 nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad una analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a fronte di propria valutazione;
- c) se ritenuto necessario dal Consulente Chimico di porto nel certificato di non pericolosità.

Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui agli articoli 1.3 ed 1.4, detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di porto della Spezia, tramite il proprio datore di lavoro ed essere in regola con i requisiti richiesti all'articolo 2.1.

Il personale di cui al presente punto viene iscritto nel registro di cui al punto 1.3 con la qualifica di Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno delle aree in concessione.

Le Guardie ai Fuochi che effettuano il servizio in autoproduzione sono alle dipendenze del datore di lavoro o suo delegato e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche temporanei.

Le Guardie ai Fuochi prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancate ad altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza nel porto della Spezia per un periodo di lavoro pari ad almeno 200 ore. L'affiancamento potrà essere effettuato anche con personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 della Legge n. 850 in data 27 dicembre 1973.

2.3 Personale addetto al servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma in locali chiusi ed angusti

Il servizio antincendio a bordo per lavori effettuati in locali chiusi ed angusti è riservato al personale dipendente dalle società autorizzate ex art. 20 della Legge n. 850 in data 27 dicembre 1973, e/o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco fermo restando la possibilità per il Comandante della nave in qualità di datore di lavoro che impiega personale dell'equipaggio per l'effettuazione di lavori e manutenzione, di utilizzare personale facente parte dell'equipaggio stesso purchè dedicato in modo esclusivo a tale servizio antincendio, qualificato e previa presentazione alla Capitaneria di porto dell'idonea documentazione (piano di sicurezza antincendio relativo alle lavorazioni richieste, certificato STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione individuale disponibile).

2.4 Commissione d'esame

La Commissione incaricata ad accertare i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità teorica degli aspiranti "Guardia ai Fuochi" composta da:

- Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale della Capitaneria di porto della Spezia, o suo sostituto, in qualità di Presidente;
- Funzionario Tecnico designato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, membro;

- Consulente Chimico di porto designato dall'Associazione di categoria, membro;
- Un rappresentante della locale Autorità di Sistema Portuale, membro;
- Un Ufficiale/Sottufficiale Np/Impiegato Civile della Capitaneria di porto, segretario senza diritto di voto.

Alla commissione può partecipare in qualità di osservatore, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Guardia ai Fuochi, senza diritto di voto.

2.5 Programma d'esame

Il programma di esame si svolgerà mediante:

- un esame teorico che verterà su risposte scritte di un elaborato compilato dalla Commissione d'esame sulle materie riportate nell'Annesso I del presente Regolamento;
- un esame pratico che verterà nell'esecuzione dei seguenti esercizi:
 - a) realizzare uno stendimento di manichette a secco;
 - b) spegnere un incendio con estintori di tipo a polvere, o schiuma, o anidride carbonica;
 - c) svolgere una prova fisica sull'uso dell'auto respiratore scelta a discrezione dalla Commissione d'esame;

Tutto il materiale occorrente per l'esame pratico dovrà essere messo a disposizione dell'esaminando da chi ne ha richiesto l'iscrizione.

Detto materiale, prima dell'esecuzione delle prove dovrà essere giudicato idoneo dalla Commissione.

2.6 Rilascio tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle Guardie ai Fuochi il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad uno dei soggetti autorizzati di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2.

In caso di perdita o di distruzione di detta tessera, ne verrà rilasciato un duplicato facendone menzione nella nuova tessera. Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, l'Autorità marittima la ritira e l'annulla annotandovi le ragioni.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile, in tal caso la precedente viene annullata.

2.7 Cancellazione dai registri

La cancellazione dai registri di cui ai precedenti articoli avviene:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione;
- d) per motivi disciplinari (art. 1255 Cod. Nav.);
- e) per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge;
- f) per cessazione del rapporto di lavoro; fino al termine dei sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, è possibile ottenere la reinscrizione su richiesta di uno dei soggetti autorizzati ai sensi dei punti 1.2.1 e 1.2.2, senza il sostenimento dell'esame.

2.7.1 Dotazioni collettive delle ditte/società che svolgono il servizio per conto terzi

Le ditte/società autorizzate ai termini del presente Regolamento dovranno avere in disponibilità la seguente dotazione minima:

- almeno n. 2 automezzi antincendio tipo APS della capacità minima di 2000 litri d'acqua;
- almeno n. 1 furgone per trasporto attrezzature antincendio;
- n. 15 autorespiratori;
- almeno n. 2 "tute chimiche" tipo 1 A-ET;
- almeno n. 2 "tute chimiche" di tipo 2;
- almeno n. 2 "tute chimiche" di tipo 3;
- congrua scorta di "tute chimiche" di tipo 4;
- n. 2 esplosimetri multifunzione (miscele infiammabili – ossigeno – monossido carbonio);
- n. 2 cercafughe gas;
- n. 20 manichette nella tipologia UNI 45 e relativa raccorderia;
- n. 10 manichette nella tipologia UNI 70 e relativa raccorderia;
- n. 2 versatori di schiuma antincendio tipologia UNI 45;
- n. 2 versatori di schiuma antincendio tipologia UNI 70;
- riserva liquido schiumogeno di almeno n. 4 fusti da 200 litri, con relativa attrezzatura;
- n. 15 maschere con filtro polivalente;
- n. 10 riduttori per bocche antincendio non unificati;
- n. 10 estintori portatili a polvere chimica;
- n. 10 estintori portatili CO₂;
- n. 4 estintori portatili a schiuma;
- n. 5 teli antifiama;
- n. 1 generatore di energia elettrica 220 V;
- una congrua riserva di filtri per maschera polivalenti e per gas specifici;
- n. 1 motopompa barellabile con prevalenza di almeno 10 mt.;
- Tripode completo di attrezzature per rilevazione della qualità dell'aria (esplosimetro) per attività in spazi confinati;
- n. 1 estrattore/ventilatore per ambienti di tipo antideflagrante;
- materiale medico vario con almeno n. 1 DAE con pallone tipo "AMBU", n. 2 barelle spinali, n. 5 collari cervicali e n. 3 stecco bende;
- n. 2 lampade di tipo antideflagrante;
- n. 4 apparecchi ricetrasmittenti portatili del tipo antideflagrante;
- n. 5 apparecchi radio ricetrasmittenti portatili VHF marini in dotazione al personale e regolarmente autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni.

Saranno esaminate dalla Commissione di cui all'art. 2.4 che esprimerà un parere sulla loro idoneità.

2.7.2 Dotazioni individuali delle Guardie ai Fuochi

Le Guardie ai Fuochi iscritte nel registro, hanno l'obbligo in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla società giudicata idonea dalla Capitaneria di porto e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Fermo restando che i D.P.I. dovranno essere conformi alla vigente normativa, ogni

Guardia ai Fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:

- divisa avente bande infrangenti costituente indumento "ad alta visibilità" e avente ben marcati i loghi sociali della società autorizzata;
- completo protettivo antifiama (giaccone + copri pantaloni) conforme alla norma EN 469 certificato come d.p.i. di III categoria;
- elmetto di protezione con visiera, sottocasco integrale, guanti da intervento, stivali a sfilamento rapido, tutti conformi alle vigenti normative in materia;
- cinturone di sicurezza.

ARTICOLO 3

DOVERI

3.1 Doveri di intervento

Tutte le Guardie ai Fuochi siano esse dipendenti da società autorizzate o da imprese portuali/terminalisti devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità marittima.

3.2 Sede

I soggetti autorizzati ai sensi dei punti 1.2.1 e 1.2.2, devono disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata situata all'interno del porto o nelle sue immediate adiacenze.

La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RFT/VHF dotato almeno dei canali internazionali 10, 12, 14 e 16.

3.3 Registrazione dei servizi effettuati

Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro.

Il predetto registro dovrà essere vistato dal responsabile del servizio e dovrà essere esibito, a richiesta dell'Autorità competente.

3.4 Contratto di lavoro

Le ditte autorizzate dovranno applicare per i soci e dipendenti il CCNL delle Guardie ai Fuochi sottoscritti dalle sigle sindacali e dall'Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi (ANGAF).

3.5 Mantenimento abilità professionali – Verifiche

3.5.1 Attività di addestramento

Il personale iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima, con la qualifica di Guardia ai Fuochi, deve essere sottoposto a regolare attività di addestramento da annotare puntualmente su uno specifico registro, vidimato preliminarmente e periodicamente dall'Autorità marittima. Il programma di addestramento deve contemperare oltre a richiami degli argomenti e discipline oggetto dei programmi dell'esame teorico pratico di cui al punto 2.5, anche adeguati momenti riservati ad approfondimenti della disciplina e ad aggiornamento anche in merito alle normative in materia di sicurezza e salute del lavoro. La cadenza con cui deve essere attuato il programma anzidetto deve essere comunque non superiore a mesi tre. Tale attività di

addestramento deve sempre comprendere un momento formale di riscontro degli esiti dell'attività, di cui dare evidenza nel registro in questione.

Il personale di cui al punto precedente dovrà svolgere con periodicità almeno triennale, il corso di aggiornamento per "Addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato", previsto all'art. 36, comma 9 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i.

3.5.2 Attività di esercitazione

Il personale iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima, con la qualifica di Guardia ai Fuochi, deve svolgere regolare attività di esercitazione da registrare puntualmente sul registro di cui al punto precedente. Le esercitazioni devono simulare concretamente le situazioni operative derivanti dagli scenari incidentali possibili ipotizzati ed ipotizzabili nell'ambito portuale. Ogni esercitazione dovrà concludersi con la stesura di una scheda/relazione descrivente l'attività condotta ed evidenziante le eventuali criticità rilevate e le correlate e conseguenti iniziative correttive poste in essere. La cadenza con cui devono essere attuate le esercitazioni deve essere non superiore a mesi 12.

3.5.3 Omissioni in addestramento e/o esercitazione

L'omessa regolare effettuazione e/o registrazione delle attività di addestramento e di esercitazione di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, da parte delle unità Guardia ai Fuochi di cui agli elenchi tenuti dall'Autorità marittima, accertata dalla stessa Autorità d'intesa con la locale Autorità di Sistema Portuale e con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, comporta – a cura dell'Autorità marittima – l'avvio della procedura per l'eventuale sospensione fino a dodici mesi dell'impiego di dette unità.

Il reiterato accertamento del mancato rispetto di quanto previsto ai punti 3.5.1, 3.5.2, da parte dell'Autorità marittima, d'intesa con la locale Autorità di Sistema Portuale ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, può comportare la definitiva cancellazione dagli elenchi in questione, con provvedimento a cura dell'Autorità marittima.

ARTICOLO 4

PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

I responsabili delle società autorizzate devono redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

- le dotazioni collettive ed individuali a disposizione delle "Guardie ai Fuochi";
- le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, ecc);
- il comportamento da tenere in servizio e gli obblighi da assolvere.

Una copia del piano suddetto deve essere consegnato alla Capitaneria di porto.

“ANNESSO I” AL REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO DELLA SPEZIA

Programma esame teorico

- nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, *flash over*);
- Classi di incendio ai sensi della normativa CE;
- modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
- descrizione ed impiego pratico dei mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere ed a CO₂, degli impianti fissi antincendio, sia a bordo sia a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi sia a terra;
- sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.;
- buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
- controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi;
- norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi.